



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

DECRETO del COMMISSARIO N. 44/2022

OGGETTO: Determinazione Tariffa anno 2022 per la gestione dei rifiuti in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore 17.30

nella sede della Comunità delle Giudicarie in Tione di Trento, con la partecipazione

del Segretario Generale dott. Michele Carboni, il Commissario della Comunità, dott. Giorgio Butterini,

nominato con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1616 dd. 16.10.2020, n. 606 dd. 16.04.2021,

n. 1218 dd. 16.07.2021 e n. 1344 dd. 07.08.2021 ha adottato il presente decreto indicato in oggetto.

IL COMMISSARIO DELLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 606 dd. 16.04.2021 con cui il dott. Giorgio Butterini viene prorogato Commissario della Comunità delle Giudicarie;

Preso atto che il presente provvedimento viene emanato in vece del COMITATO ESECUTIVO;

Visto il decreto del Commissario n. 22 di data 29 marzo 2022 ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024 della Comunità delle Giudicarie".

Visto che il Commissario con decreto n. 23 di data 29 marzo 2022, in base a quanto disposto dall'articolo 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 267/2000, ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 della Comunità delle Giudicarie.

Visto il decreto del Commissario n. 24 di data 29 marzo 2022 ad oggetto: "Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. -Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 - Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2022 - 2024".

Visto il nuovo Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con Deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente ad oggetto: "Art. 152 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. – Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie";

Richiamata la deliberazione Assembleare n. 5 dd. 7 febbraio 2012, avente per oggetto: "Approvazione della proposta di convenzione disciplinante il trasferimento volontario dai Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale";

Richiamata la deliberazione Assembleare n. 6 dd. 7 febbraio 2012, avente per oggetto: "Approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale", modificata con i successivi provvedimenti Assembleari.

Premesso che con decorrenza 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto disposto dalle deliberazioni sopra richiamate la Comunità deve provvedere all'istituzione della tariffa, in ambito unico, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 22/1997 e del relativo regolamento approvato con D.P.R. .27 aprile 1999 n. 158, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e s.m.;

Considerato che tale "sistema tariffario", commisurato alla quantità di rifiuti non differenziati prodotta, si pone nella filosofia e nei principi del corrispettivo sinallagmatico di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo 152/2006 - Codice dell'ambiente – che qualifica espressamente la tariffa alla stregua di corrispettivo;

Visto l'articolo 14, comma 33, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo 152/2006 si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. In tal senso il Ministero delle Finanze, con circolare n. 3/DF del 11 novembre 2010, ha espresso il parere che la TIA debba continuare ad essere assoggettata all'IVA. Anche l'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Trento – su istanza di interpello proposta dal Consorzio dei comuni trentini, ha confermato l'assoggettabilità ad IVA della tariffa. Tali determinazioni rilevano ai fini del calcolo dei costi del servizio;

Richiamato l'art. 238 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) che istituisce la nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (tariffa integrata ambientale);

Visto il D.P.R. 27.04.1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Vista la Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha affidato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) l'intera regolazione della materia collegata al ciclo dei rifiuti e in particolare l'art. 1, comma 527 affida all'Autorità anche il compito di armonizzare gli obiettivi economico finanziari legati al ciclo dei rifiuti, con incarico di definire nuove metodologie di determinazione dei costi e delle tariffe;

Vista la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 ARERA che ha definito i criteri per la predisposizione del PEF richiamando, nella medesima deliberazione, il DPR n. 158 del 27 aprile 1999 recante il regolamento per l'elaborazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;

Vista la deliberazione n. 362/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 ARERA;

Vista ed esaminata la Legge. 27 dicembre 2013, n. 147: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", con la quale è stato ridefinito l'assetto del sistema fiscale comunale relativo alla gestione dei rifiuti urbani, mediante l'istituzione dell' Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che al suo interno, fra l'altro, comprende la Tassa Rifiuti (TARI);

Visto il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dd. 20 aprile 2017: "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";

Visto l'art. 5.2 della Deliberazione 443/2019/R/RIF che, nel caso di tariffazione puntuale, indica che il MTR trova applicazione per la definizione dei costi efficienti (quindi il valore del PEF finale) e quindi permette di utilizzare le metodologie di definizione di parte fissa e variabile che storicamente avete utilizzato.

Atteso che la tariffa (TARI) è destinata a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento;

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 che ha apportato pesanti modifiche al D.Lgs 152/2006.

Richiamato il comma 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ammette la possibilità per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale, di prevedere con regolamento, l'adozione, in luogo del tributo sui rifiuti (TARI), di una tariffa avente natura corrispettiva, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamato l'art. 8 c.1 bis della Legge Provinciale 14 maggio 1998 n. 5, (disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti) che demanda alla Giunta provinciale l'adozione del modello tariffario relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Richiamata la delibera n. 2598 del 30.11.2012, avente per oggetto: "Indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti - modifica della deliberazione n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e successive integrazioni e modifiche." e la Circolare n. 9 del 11 dicembre 2012 emanata dal Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, nella quale si conferma la possibilità di introdurre una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo sopra richiamato;

Richiamata la Deliberazione della Giunta provinciale n. 2175 del 09.12.2014, avente per oggetto: "Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti – IV aggiornamento: gestione dei rifiuti urbani adozione definitiva";

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: "*In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.*"

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: "*il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.*"

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: "*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il*

31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"

Vista la proposta di piano finanziario, per la determinazione della tariffa relativa all'esercizio 2022, predisposto dal competente Servizio Finanziario Ufficio TARI sulla base delle previsioni di costo comunicate dal Servizio Igiene Ambientale della Comunità, ciascuno per la propria quota di servizio ed ammontante a complessivi euro 6.491.512,00 al netto di IVA, distinti in Costi Variabili €. 3.959.822,31 (61%) Costi Fissi €. 2.531.689,68 (39%) e i costi fissi sono ripartiti in Costi Spazzamento €. 1.126.103,65 e Quota fissa €. 1.405.586,03;

Vista la il Decreto del Commissario n. 77 del 28/06/2021 con cui è stata approvata la tariffa della TARI per il 2021 e la successiva rettifica con Decreto del Commissario n. 91 del 12/07/2021;

Acquisito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della Convenzione approvata con la deliberazione Assembleare n. 5/2012, il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, espresso in data 24 giugno 2021;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio TIA e Informatica per il profilo della regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità tecnico-contabile;

Visto quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 2/2018, dalla L.P. 3/2006 e dallo Statuto della Comunità delle Giudicarie;

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e lo Statuto della Comunità;

D E C R E T A

- 1) Di approvare per le motivazioni esposte in premessa narrativa la Tariffa di Igiene Ambientale (TARI), relativamente all'anno 2022, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di approvare conseguentemente, per l'anno 2022 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, determinata sulla base delle risultanze del Piano finanziario di cui al punto precedente, nelle misure indicate dagli allegati:

– Allegato 1	Relazione al piano finanziario 2022
– Allegato a)	Piano finanziario
– Allegato b)	Tabella riparto piano finanziario;
– Allegati C1 e C2	Tablelle determinazione tariffe quota non domestiche e domestiche;
– Allegati D1 e D2	Tablelle svuotamenti minimi non domestiche e domestiche;
– Allegati E1, E2 ed E3	Tablelle svuotamenti massimi APSP – Tessili Sanitari – Pannolini figli <2 anni;
– Allegati F1 e F2	Tablelle quote spazzamento e oneri accessori dei Comuni e relativo riparto

costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 3) Di dare atto che la tariffa determinata con il presente provvedimento è di natura corrispettiva, ai sensi del disposto dal comma 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ammette la possibilità per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale, di prevedere con regolamento, l'adozione, in luogo del tributo sui rifiuti (TARI), di una tariffa avente natura corrispettiva, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed è da assoggettare quindi ad IVA nella misura di legge, e da quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dd. 20 aprile 2017.
- 4) Di fissare al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento.

- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 3° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in considerazione della necessità rientrare nei termini di approvazione di legge;
- 6) Di dare evidenza che, avverso la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 c. 5 del C.E.L. approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2, è ammessa opposizione, da presentare al Commissario entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 2.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

ooo*ooo

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO

dott. Giorgio Butterini

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Michele Carboni

f.to digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).